



Comune di Eboli

IL SINDACO



Comune di Eboli

Prot N. 0054411

del 31/10/2018

Titolario: 02

Sindaco-Polizia Municipale-Staff Sindaco

Ordinanza n. 308 DEL 31-10-2018

OGGETTO: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro in aree pubbliche e aperte al pubblico.

IL SINDACO

PREMESSO che nel mese di novembre sono previsti presso il PalaSele i seguenti concerti:

- nei giorni 3 e 4 novembre 2018 concerto canoro di Laura Pausini
- nei giorni 10 e 11 novembre 2018 concerto canoro di Claudio Baglioni;

che, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è necessario adottare provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e in lattine in aree pubbliche e aperte al pubblico;

RITENUTO necessario limitare l'efficacia del provvedimento nell'area del PalaSele e nei luoghi circostanti in occasione dei concerti di cui sopra;

RITENUTO, altresì, necessario ed urgente intervenire, a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro, anche dispensate da distributori automatici;
- il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande racchiuse in contenitori di vetro;

CONSIDERATO, inoltre, che l'adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisca un miglioramento della sicurezza sociale e del decoro pubblico, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali;

VISTO:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. L.vo 18/08/2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare, l'articolo 54, comma 4;

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

- il D.M. 5 agosto 2008 del Ministero dell'Interno, rubricato "incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", in particolare: l'art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 30 marzo 2001, n.125, "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati";
- l'art. 16 della legge 689/1981.

RITENUTO di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- l'art. 9 del R. D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza;
- l'art. 18 - Ordinanza Ingiunzione - della Legge 24 novembre 1981 nr. 689 – Legge di depenalizzazione;
- l'art. 54 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;
- l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

INFORMATO preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, 4° comma del D.L.gs 267/2000 s.m.i.

ORDINA

che, per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e per quanto indicato in premessa dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del 3 e 4 novembre 2018, in occasione del concerto di Laura Pausini, e dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del 10 e 11 novembre 2018, in occasione del concerto canoro di Claudio Baglioni:

1. E' fatto divieto a chiunque di somministrare e vendere bevande in bottiglie o contenitori di vetro;
2. E' fatto divieto di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro;
3. E' fatto divieto di consumare in luogo pubblico o aperto al pubblico bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro;

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it



Comune di Eboli

IL SINDACO

Il divieto di cui al precedente punto 3 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis, del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i., da euro 25,00 ad euro 500,00;

Alle attività commerciali a cui sarà contestata più di una violazione di cui al punto 2, sarà disposta la chiusura temporanea per giorni 5 (cinque), se trattasi di attività a sede fissa; sarà disposta la sospensione della presenza in questo Comune per numero cinque eventi organizzati dal Comune, se trattasi di attività in forma itinerante;

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;
- resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune: www.comune.eboli.sa.it.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia dello Stato sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - entro sessanta giorni, decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla medesima data.

Il Sindaco

Massimo CARIELLO

C/so Matteo Ripa n. 49
84025 Eboli - SA
Tel. 0828/328211
scocozza.staff@comune.eboli.sa.it

pec comune@pec.comune.eboli.sa.it

